



COMUNE DI GAIARINE

Provincia di TREVISO

Piazza Vittorio Emanuele II, 9 31018 GAIARINE (TV)
tel: 0434 756511 mail: info@comune.gaiarine.tv.it
pec: gaiarine.tv@legalmail.it
C.F. 82001070265 P.IVA 01597490265



ALLEGATO B

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE PALESTRE DI CALDERANO

tra il Comune di Gaiarine e l'Associazione Sportiva Dilettantistica _____

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38

PREMESSA. Il presente schema di convenzione è redatto nel rispetto dei principi espressi dalla deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 251/2024/PAR del 17 dicembre 2024, che ha chiarito il perimetro di legittimità dell'affidamento gratuito o agevolato di impianti sportivi pubblici ad associazioni sportive dilettantistiche, con possibile partecipazione dell'ente locale alle spese di gestione.

PARTI CONTRAENTI

Il **COMUNE DI GAIARINE** (C.F. _____, P.IVA _____), con sede in Gaiarine (TV), Via _____, rappresentato dal Responsabile del patrimonio pro tempore **Dott./Dott.ssa** _____, nato/a a _____ il _____, domiciliato/a per la carica presso la sede municipale, (di seguito: "**il Comune**" o "**l'Ente**"),

e

l'**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA** _____ (di seguito: "**l'Associazione**" o "**l'Affidataria**"), C.F. _____, con sede legale in Gaiarine (TV), Via _____, iscritta al Registro CONI/ASD al n. _____, rappresentata dal Presidente pro tempore **Sig./Sig.ra** _____, nato/a a _____ il _____, C.F. _____, in forza dello statuto associativo e della deliberazione del Consiglio Direttivo n. _____ del _____,

di seguito congiuntamente denominate "**le Parti**",

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. Con la presente convenzione il Comune affida in gestione all'Affidataria le palestre comunali site in Gaiarine (TV), Via _____, individuate catastalmente al Foglio _____, Mappale _____ (di seguito: "**le Palestre**" o "**l'impianto**"), con superficie di mq _____, comprensiva di: _____, _____.
2. L'affidamento è effettuato a titolo gratuito, in ragione del rilevante interesse pubblico perseguito dall'Associazione nella promozione delle attività sportive e sociali in favore della comunità di Gaiarine, in applicazione dell'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38.
3. Le Palestre sono affidate nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, come risultante dal verbale di consegna sottoscritto contestualmente alla presente convenzione (Allegato "B").

Art. 2 – Finalità e interesse pubblico

1. L'affidamento persegue le seguenti finalità di interesse pubblico:
 - promozione della pratica sportiva, in particolare calcistica, tra i cittadini di Gaiarine, con priorità per i giovani e le fasce socialmente svantaggiate;
 - presidio sociale e aggregativo del territorio, valorizzando il ruolo della Affidataria nelle iniziative comunitarie del paese;
 - garantire la continuità nell'utilizzo dell'impianto pubblico in assenza di capacità di gestione diretta da parte del Comune;
 - promozione della salute e del benessere collettivo mediante l'accesso alla pratica motoria e sportiva.



COMUNE DI GAIARINE

Provincia di TREVISO

Piazza Vittorio Emanuele II, 9 31018 GAIARINE (TV)
tel: 0434 756511 mail: info@comune.gaiarine.tv.it
pec: gaiarine.tv@legalmail.it
C.F. 82001070265 P.IVA 01597490265



2. L'Associazione riconosce espressamente il carattere pubblico delle finalità perseguite e si obbliga a gestire l'impianto in modo coerente con tali finalità per tutta la durata della convenzione.

Art. 3 – Durata

1. La presente convenzione ha durata di anni 2 (due), a decorrere dal _____, con scadenza al _____.
2. Alla scadenza, la convenzione può essere rinnovata per un ulteriore periodo non superiore a _____ anni, previa verifica da parte del Comune del regolare adempimento di tutti gli obblighi convenzionali e previa nuova procedura selettiva ai sensi di legge.
3. In nessun caso la convenzione si intende tacitamente rinnovata.

Art. 4 – Programma di utilizzo e orari

1. L'Associazione si obbliga a utilizzare le Palestre esclusivamente per le finalità di cui all'art. 2 e secondo il programma annuale di attività allegato alla presente convenzione (Allegato "C"), soggetto ad aggiornamento annuale con comunicazione al Comune entro il 30 settembre di ogni anno.
2. Il programma di utilizzo dovrà garantire le seguenti fasce orarie minime di accesso aperto o riservato a soggetti terzi:
 - n. _____ ore settimanali riservate alle scuole del territorio, a titolo gratuito o a tariffe agevolate concordate con il Comune;
 - n. _____ ore settimanali di apertura all'utenza libera (cittadini non tesserati), con tariffe non eccedenti quelle approvate dal Comune;
 - n. 15 ore settimanali riservate ad associazioni del territorio scelte dal Comune, a condizioni agevolate (Auser);
3. Le tariffe di accesso per l'utenza esterna non tesserata sono soggette ad approvazione preventiva del Comune e non possono essere aumentate durante l'anno senza il consenso scritto dell'Ente.
4. Il calendario settimanale delle attività deve essere comunicato al Comune con cadenza semestrale e pubblicato a cura dell'Associazione in luogo visibile all'interno dell'impianto e sul sito del Comune.

Art. 5 – Divieto di subaffitto e cessione

1. È fatto assoluto divieto all'Associazione di cedere, subaffittare, concedere in comodato o comunque trasferire a terzi, anche parzialmente, la gestione o il godimento dell'impianto, senza previa autorizzazione scritta del Comune.
2. L'eventuale concessione temporanea di utilizzo a soggetti terzi per eventi o manifestazioni episodiche è consentita solo:
 - previa comunicazione al Comune con almeno 15 giorni di anticipo;
 - a condizione che i proventi eventualmente percepiti siano destinati esclusivamente al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione e documentati nella rendicontazione annuale;
 - a condizione che l'utilizzo sia compatibile con le finalità pubbliche di cui all'art. 2;
3. È in ogni caso vietata la concessione a terzi con finalità lucrative o commerciali estranee all'attività sportiva e sociale.
4. La violazione del presente articolo costituisce causa di risoluzione immediata della convenzione ai sensi dell'art. 14.

Art. 6 – Obblighi dell'Associazione

1. L'Associazione si obbliga, per tutta la durata della convenzione, a:
 - utilizzare le Palestre esclusivamente per le finalità sportive e sociali di cui all'art. 2;
 - mantenere l'impianto in buono stato di conservazione, provvedendo alla pulizia quotidiana, alla manutenzione ordinaria e a tutte le riparazioni non riconducibili a manutenzione straordinaria strutturale;



COMUNE DI GAIARINE

Provincia di TREVISO

Piazza Vittorio Emanuele II, 9 31018 GAIARINE (TV)
tel: 0434 756511 mail: info@comune.gaiarine.tv.it
pec: gaiarine.tv@legalmail.it
C.F. 82001070265 P.IVA 01597490265



- rispettare tutte le normative vigenti in materia di sicurezza degli impianti sportivi, agibilità, prevenzione incendi, igiene e salute (D.M. 18/03/1996 e s.m.i.; D.Lgs. 81/2008);
- stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata della convenzione una polizza assicurativa RC Terzi con massimale non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro, trasmettendo copia al Comune entro 30 giorni dalla sottoscrizione e ad ogni rinnovo;
- consentire in qualsiasi momento l'accesso alle Palestre ai funzionari del Comune per verifiche, sopralluoghi e controlli;
- comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi evento che possa pregiudicare la sicurezza o l'agibilità dell'impianto;
- non apportare modifiche strutturali all'impianto senza previa autorizzazione scritta del Comune;
- restituire l'impianto al termine della convenzione nelle medesime condizioni di consegna, salvo il normale deperimento d'uso;
- comunicare al Comune, entro 30 giorni, qualsiasi variazione della propria compagine associativa, della rappresentanza legale e dell'atto costitutivo/statuto;
- mantenere in regola la propria iscrizione al Registro CONI/ASD per tutta la durata della convenzione, comunicando tempestivamente eventuali variazioni.

Art. 7 – Obblighi del Comune

1. Il Comune si obbliga, per tutta la durata della convenzione, a:
 - mettere a disposizione le Palestre nello stato di fatto risultante dal verbale di consegna (Allegato "B");
 - provvedere agli interventi di manutenzione straordinaria di natura strutturale, previa segnalazione dell'Associazione e nei limiti delle disponibilità di bilancio;
 - partecipare pro quota alle spese di gestione nei termini di cui all'art. 8;
 - stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi relativi alla struttura dell'impianto;
 - collaborare con l'Associazione per la promozione delle attività sportive e degli eventi di interesse collettivo organizzati presso le Palestre;
 - pubblicare il calendario delle attività dell'Associazione sul sito istituzionale del Comune.

Art. 8 – Partecipazione del Comune alle spese – Modalità e limiti

1. In considerazione del rilevante interesse pubblico perseguito e della natura non lucrativa dell'Associazione, il Comune partecipa pro quota alle spese di gestione delle Palestre nelle seguenti misure:
 - utenze (energia elettrica, acqua, gas): 95% delle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - manutenzione ordinaria dell'impianto: 50% delle spese effettivamente sostenute e documentate, per un importo massimo annuo di € 5.000,00;
 - importo massimo complessivo annuo a carico del Comune: € 5.000,00.
2. I limiti di cui al comma 1 sono da intendersi come tetti invalicabili. In nessun caso il Comune è tenuto a rimborsare spese eccedenti tali massimali, anche qualora le spese effettive risultino superiori.
3. L'erogazione della quota di spettanza del Comune è subordinata alla presentazione da parte dell'Associazione, entro il 31 marzo di ogni anno, della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nell'anno precedente, corredata da fatture e quietanze di pagamento in originale o copia conforme.
4. Il Comune procede alla liquidazione della propria quota entro 60 giorni dal ricevimento della rendicontazione completa e regolare, previo accertamento della correttezza e coerenza delle spese rendicontate.
5. In caso di rendicontazione incompleta o irregolare, il Comune sospende il pagamento e assegna all'Associazione un termine di 30 giorni per integrare la documentazione mancante. Il mancato completamento della documentazione entro tale termine costituisce causa di riduzione proporzionale o azzeramento dell'erogazione per l'annualità di riferimento.
6. Le somme erogate dal Comune sono destinate esclusivamente alla copertura delle spese di gestione delle Palestre e non possono essere utilizzate per finalità diverse. La violazione del presente comma costituisce



COMUNE DI GAIARINE

Provincia di TREVISO

Piazza Vittorio Emanuele II, 9 31018 GAIARINE (TV)
tel: 0434 756511 mail: info@comune.gaiarine.tv.it
pec: gaiarine.tv@legalmail.it
C.F. 82001070265 P.IVA 01597490265



causa di risoluzione immediata e di recupero integrale delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali.

7. Le modalità di erogazione e i criteri di rendicontazione sono disciplinati dal Regolamento comunale per l'erogazione di contributi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____, che si intende integralmente richiamato.

Art. 9 – Rendicontazione e controllo

1. L'Associazione è tenuta a presentare al Comune, entro il 31 marzo di ogni anno, la seguente documentazione relativa all'anno precedente:

- rendiconto dettagliato delle attività svolte presso le Palestre, con indicazione del numero di utenti serviti, delle ore di utilizzo e delle iniziative realizzate;
- rendiconto economico-finanziario delle spese di gestione (utenze, manutenzione ordinaria, assicurazione, altre spese), corredato da fatture e quietanze originali o copie conformi;
- attestazione aggiornata di iscrizione al Registro CONI/ASD;
- copia della polizza assicurativa RC Terzi in vigore;
- relazione sugli utilizzi dell'impianto da parte di utenza esterna (scuole, associazioni, utenza libera), con indicazione delle tariffe applicate;
- DURC aggiornato (non anteriore a 4 mesi).

2. Il Comune si riserva di effettuare verifiche e sopralluoghi in qualsiasi momento, anche senza preavviso, per accertare il rispetto degli obblighi convenzionali. L'Associazione è tenuta a consentire l'accesso ai funzionari comunali e a fornire tutta la documentazione richiesta entro 10 giorni dalla richiesta.

3. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Responsabile del Servizio competente redige una relazione annuale di monitoraggio da sottoporre alla Giunta Comunale, contenente la valutazione dell'andamento della gestione e la verifica dell'interesse pubblico perseguito.

Art. 10 – Manutenzione e interventi sull'impianto

1. La manutenzione ordinaria dell'impianto (pulizia, piccole riparazioni, verniciatura, sostituzione di componenti usurati di piccolo importo, cura delle aree esterne di pertinenza) è a carico dell'Associazione, nei limiti della partecipazione del Comune di cui all'art. 8.

2. Per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi di importo superiore a € 1.000,00 relativi a componenti strutturali dell'impianto (coperture, impianti elettrici e idraulici principali, strutture portanti). Tali interventi sono a carico del Comune, previa segnalazione scritta dell'Associazione e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

3. L'Associazione non può effettuare interventi sull'impianto di importo superiore a € 1.000,00 senza previa autorizzazione scritta del Comune. In caso di interventi d'emergenza necessari per garantire la sicurezza, l'Associazione dovrà darne immediata comunicazione al Comune e procedere solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione, salvo i casi di pericolo immediato adeguatamente documentati.

4. Tutti i miglioramenti apportati all'impianto dall'Associazione, con o senza autorizzazione del Comune, rimangono acquisiti al patrimonio comunale senza diritto ad alcun rimborso o indennizzo, salvo diverso accordo scritto.

Art. 11 – Tariffe e utilizzo da parte di terzi

1. Le tariffe di accesso all'impianto per l'utenza non tesserata alla Affidataria sono determinate dal Comune, previo accordo con il Comune, e non possono superare i massimali stabiliti dall'apposita deliberazione della Giunta Comunale.

2. I proventi derivanti dall'utilizzo dell'impianto da parte di terzi (tariffe di accesso, noleggi occasionali, contributi di partecipazione a eventi) devono essere versati trimestralmente al Comune e devono essere destinati dal Comune esclusivamente al perseguimento delle finalità istituzionali, con rendicontazione al Comune nella relazione annuale di cui all'art. 9. E' facoltà del comune erogare un contributo di scopo alla



COMUNE DI GAIARINE

Provincia di TREVISO

Piazza Vittorio Emanuele II, 9 31018 GAIARINE (TV)
tel: 0434 756511 mail: info@comune.gaiarine.tv.it
pec: gaiarine.tv@legalmail.it
C.F. 82001070265 P.IVA 01597490265



Associazione di importo discrezionale e in ogni caso pari al massimo al 99% degli introiti realizzati tempo per tempo.

3. È in ogni caso garantita, senza oneri, la disponibilità dell'impianto per eventi e manifestazioni promosse o patrocinati dal Comune, con preavviso minimo di 15 giorni, per un massimo di 12 giorni all'anno.

Art. 12 – Inadempimento e penali

1. In caso di inadempimento degli obblighi convenzionali, il Comune invia all'Associazione formale diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni.

2. In caso di grave inadempimento o di reiterata inosservanza degli obblighi, il Comune può applicare, in aggiunta alla diffida, una penale da € 100,00 a € 800,00, proporzionata alla gravità dell'inadempimento, previa comunicazione motivata.

3. Si considerano gravi inadempimenti, in particolare:

- il mancato invio della rendicontazione annuale entro i termini stabiliti;
- la subconcessione non autorizzata dell'impianto a terzi;
- l'utilizzo dell'impianto per finalità diverse da quelle istituzionali;
- la mancata copertura assicurativa;
- l'impiego delle somme erogate dal Comune per finalità diverse dalla gestione delle Palestre;
- la perdita dei requisiti soggettivi (iscrizione CONI/ASD, DURC, ecc.);
- il mancato rispetto delle norme di sicurezza.

Art. 13 – Recesso

1. Ciascuna delle Parti può recedere dalla presente convenzione con preavviso scritto di almeno 3 (tre) mesi, mediante comunicazione a mezzo PEC o raccomandata A/R.

2. Il recesso del Comune è consentito anche prima del termine del periodo di preavviso nei casi di:

- sopravvenuta impossibilità di utilizzo dell'impianto per cause di forza maggiore;
- mutata destinazione d'uso dell'impianto per esigenze di interesse pubblico sopravvenute, debitamente motivate;
- cessazione delle condizioni di interesse pubblico che giustificano l'affidamento agevolato.

3. In caso di recesso del Comune per i motivi di cui al comma 2, all'Associazione non è dovuto alcun indennizzo o risarcimento, salvo il rimborso delle spese di manutenzione straordinaria sostenute e documentate nell'ultimo anno di gestione, nei limiti di quanto autorizzato dal Comune.

Art. 14 – Risoluzione

1. La presente convenzione si intende risolta di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- subaffitto, cessione o concessione a terzi non autorizzata dell'impianto (art. 5);
- utilizzo dell'impianto per finalità lucrative o estranee a quelle istituzionali (art. 2);
- impiego delle somme erogate dal Comune per finalità diverse dalla gestione delle Palestre (art. 8, comma 6);
- perdita definitiva dei requisiti soggettivi (iscrizione CONI/ASD; scioglimento dell'Associazione; perdita della personalità giuridica);
- condanna definitiva di rappresentanti legali dell'Associazione per reati connessi alla gestione di beni pubblici o per reati contro la pubblica amministrazione;
- applicazione di misure antimafia a carico dell'Associazione o dei suoi legali rappresentanti.

2. In caso di risoluzione, l'Associazione è tenuta a rilasciare immediatamente l'impianto, libero da persone e cose, e a restituire tutte le somme percepite dal Comune nell'anno in corso, in proporzione al periodo non goduto.

3. La risoluzione non pregiudica il diritto del Comune al risarcimento del danno eventualmente subito.

Art. 15 – Riconsegna dell'impianto



COMUNE DI GAIARINE

Provincia di TREVISO

Piazza Vittorio Emanuele II, 9 31018 GAIARINE (TV)
tel: 0434 756511 mail: info@comune.gaiarine.tv.it
pec: gaiarine.tv@legalmail.it
C.F. 82001070265 P.IVA 01597490265



1. Al termine della convenzione, per qualsiasi causa, l'Associazione riconsegna l'impianto al Comune entro 30 giorni dalla scadenza o dalla comunicazione di risoluzione/recesso, nello stato di fatto risultante dal verbale di consegna (Allegato "B"), salvo il normale deperimento d'uso.
2. Le spese di rimessa in pristino dell'impianto, qualora necessarie a causa di danni imputabili all'Associazione, sono a carico di quest'ultima e saranno quantificate mediante perizia tecnica comunale.
3. Eventuali attrezzature sportive acquistate dall'Associazione durante il periodo di gestione rimangono di proprietà dell'Associazione e devono essere rimosse entro il termine di cui al comma 1, salvo diverso accordo scritto.

Art. 16 – Trasparenza e pubblicità

1. La presente convenzione, unitamente a tutti gli atti del procedimento che ha condotto alla sua stipula, è pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente – Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici" del sito istituzionale del Comune, ai sensi degli artt. 26-27 del D.Lgs. 33/2013, entro 30 giorni dalla sottoscrizione.
2. L'Associazione si impegna a indicare, in ogni comunicazione pubblica relativa alle attività svolte presso le Palestre, il sostegno del Comune di Gaiarine.

Art. 17 – Pari opportunità e non discriminazione

1. L'Associazione si impegna a garantire parità di accesso all'impianto e alle attività sportive senza discriminazioni di genere, età, nazionalità, disabilità, orientamento religioso o condizione economica, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa vigente.
2. L'Associazione adotta specifiche misure per favorire l'accesso all'impianto da parte di persone con disabilità e per promuovere la pratica sportiva femminile e giovanile.

Art. 18 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza nell'ambito della presente convenzione nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
2. I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Art. 19 – Clausola antimafia

1. La presente convenzione è stipulata con espressa condizione risolutiva in caso di applicazione all'Associazione o ai suoi legali rappresentanti di misure di prevenzione antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011.
2. L'Associazione dichiara, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause ostative di cui al D.Lgs. 159/2011 in capo ai propri organi direttivi e si impegna a comunicare immediatamente al Comune eventuali procedimenti penali avviati nei confronti di rappresentanti legali o organi societari.

Art. 20 – Controversie e foro competente

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione, le Parti si impegnano in via preliminare a tentare una composizione bonaria mediante incontro tra il Sindaco e il Presidente dell'Associazione, entro 30 giorni dalla comunicazione della controversia.
2. In caso di mancata composizione bonaria, è competente in via esclusiva il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto / il Foro di Treviso [a seconda della qualificazione giuridica della controversia].

Art. 21 – Norme applicabili

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice



COMUNE DI GAIARINE

Provincia di TREVISO

Piazza Vittorio Emanuele II, 9 31018 GAIARINE (TV)
tel: 0434 756511 mail: info@comune.gaiarine.tv.it
pec: gaiarine.tv@legalmail.it
C.F. 82001070265 P.IVA 01597490265



del Terzo Settore), della Legge 7 agosto 1990, n. 241, del Codice Civile in quanto compatibile, nonché le disposizioni statutarie del Comune di Gaiarine e il Regolamento comunale per l'erogazione di contributi.

Art. 22 – Registrazione

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986. Le spese di registrazione sono a carico della parte che ne farà richiesta.

Art. 23 – Allegati

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione i seguenti allegati:
- Allegato "B" – Verbale di consegna dell'impianto con stato di fatto e relativi accertamenti tecnici;
 - Allegato "C" – Programma annuale delle attività dell'Associazione;
 - Allegato "D" – Planimetria delle Palestre e pertinenze;
 - Allegato "E" – Tabella tariffe di accesso approvate dal Comune.

DICHIARAZIONI FINALI. Le Parti dichiarano di avere letto e compreso integralmente la presente convenzione e di accettarne ogni clausola, comprese quelle che ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile potrebbero essere considerate onerose, tra cui in particolare: art. 5 (divieto di subaffitto), art. 8 (limiti e modalità di partecipazione alle spese), art. 12 (penali), art. 13 (recesso), art. 14 (risoluzione di diritto).

Lì, _____

PER IL COMUNE DI GAIARINE
Il Responsabile del Servizio

PER LA AFFIDATARIA Il Presidente

(In presenza del Segretario Comunale)

IL SEGRETARIO COMUNALE